



Comune di Diano Marina

Provincia di Imperia

- Riviera dei Fiori -



PROGETTO DI UTILIZZO COMUNALE DELLE AREE DEMANIALI MARITTIME

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Data: _____

IL PROGETTISTA

Dott. Arch. Ermes MUSONI

Art. 1- Spiagge libere

1. Si intende per spiaggia libera ogni area demaniale marittima non data in concessione, idonea per la balneazione e disponibile liberamente e gratuitamente all'uso pubblico.
2. Le spiagge libere devono essere dotate di cestini gettacarte - portarifiuti, almeno 2 ogni 30 ml. di fronte.
3. Nelle spiagge libere è vietato sia il rilascio di nuove concessioni per attività di solo deposito e/o noleggio di attrezzature per la balneazione che l'ampliamento di concessioni esistenti di tale natura salvo quanto previsto all'art.11 bis della legge regionale 13/1999 e s.m..
4. La spiaggia libera dovrà garantire il pieno godimento della stessa nei suoi usi.
5. Nelle spiagge libere deve essere comunque garantito quanto disposto in merito dalle Autorità competenti (Ordinanza della Capitaneria di Porto e del Comune di Diano Marina).

Art. 2 Stabilimenti balneari

1. Gli stabilimenti balneari sono quelle strutture poste su aree demaniali che svolgono attività di natura economica, attinenti alla fruizione turistica degli arenili, mediante offerta al pubblico di aree attrezzate per la balneazione dotate di cabine, spogliatoi, servizi igienici e docce.
2. Gli stabilimenti balneari, per lo svolgimento e la qualificazione di tale attività, devono dotarsi di servizi ed attrezzature tali da garantire almeno:
 - a) Pulizia delle spiagge in concessione;
 - b) Sorveglianza e salvamento in mare nel rispetto di quanto disposto in merito dall'Autorità competente (Ordinanza della Capitaneria di Porto);
 - c) Servizi igienici in numero adeguato alla ricettività degli impianti;
 - d) Cabine riservate all'uso dei clienti e/o affidate ad uso spogliatoio, anche a rotazione;
 - e) Sdraio, sedie, lettini, ombrelloni o altra attrezzatura similare posti a disposizione della clientela per uso giornaliero o anche attraverso la stipula di specifici abbonamenti;
 - f) Punto di primo soccorso;
 - g) La visitabilità e l'effettiva possibilità di accesso alla struttura ed ai suoi servizi, nonché al mare delle persone diversamente abili ai sensi della Legge 104/1992, che prevede il non rinnovo della CDM in caso di mancata visitabilità salvo il consorzio a tali fini.

Art. 3 – Periodo minimo e orario minimo di apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate.

Conformemente alle “Linee guida per l'apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate” approvate con D.G.R. n.156 del 15/02/2013 e modificate con D.G.R. n. 1057 del 05/08/2013 e successivamente con DGR n.423 del 27/03/2015 vengono redatti gli artt. 3-4-5.

1. Gli stabilimenti balneari e le spiagge libere attrezzate possono essere aperte al pubblico per il periodo coincidente con la stagione balneare (dal 1° maggio al 30 settembre).

2. All'interno del periodo di cui sopra gli stabilimenti balneari e le spiagge libere attrezzate devono essere aperti al pubblico assicurando l'allestimento completo previsto dalla licenza di concessione demaniale marittima e il totale funzionamento ai fini balneari almeno nel periodo dal 1° giugno al 15 settembre di ogni anno.

3. Durante il periodo di apertura, interno alla stagione balneare, gli stabilimenti balneari e le spiagge libere attrezzate devono garantire al pubblico il seguente orario minimo di apertura giornaliera:

- dal 1/5 al 31/5 dalle ore 10,00 alle ore 16,00;
- dal 1/6 al 15/9 dalle ore 9,00 alle ore 19,00;
- dal 16/9 al 30/9 dalle ore 10,00 alle ore 16,00.

4. Per le attività rientranti nella concessione e non connesse direttamente con la balneazione (bar, ristoranti, discoteche, pubblico spettacolo, ecc..) le limitazioni sono quelle previste dalle leggi vigenti, nonché dai regolamenti comunali emanati in materia.

Art. 4- Periodo di apertura

1. Lo stabilimento balneare, e la spiaggia libera attrezzata, fermo restando l'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie sia per l'apertura che per l'installazione delle opere e nel rispetto di tutte le normative vigenti, possono essere aperti a scelta del concessionario in uno dei seguenti periodi:

a) nella stagione balneare (dal 1/5 al 30/9)

b) nel periodo dal 01/04 (ovvero dalla settimana antecedente la domenica di Pasqua) al 31/10

c) tutto l'anno

Art. 5- Regole di apertura

a) Apertura stagionale dello stabilimento balneare e della spiaggia libera attrezzata durante la stagione balneare (1/5 al 30/9)

1. Lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata possono essere aperti per tutto il periodo della stagione balneare.

2. Dal 1/6 al 15/9 lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata devono obbligatoriamente essere aperti al pubblico, allestiti con tutte le opere/strutture previste dalla concessione demaniale marittima e devono assicurare un totale funzionamento ai fini balneari.

3. Lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata devono rimanere aperti ai fini balneari almeno per tutto il periodo come sopra individuato, possono ampliare tale periodo rimanendo aperti ai fini balneari per un periodo più lungo fino al raggiungimento del periodo massimo coincidente con la stagione balneare.

4. Lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata devono rimanere aperti senza interruzioni giornaliere dal giorno dell'apertura al giorno di chiusura garantendo almeno il seguente orario minimo di apertura giornaliera:

- dal 1/5 al 31/5 dalle ore 10,00 alle ore 16,00;
- dal 1/6 al 15/9 dalle ore 9,00 alle ore 19,00;
- dal 16/9 al 30/9 dalle ore 10,00 alle ore 16,00.

6. Salvo diverse e particolari prescrizioni inserite nei titoli autorizzativi, le operazioni di montaggio, allestimento e smontaggio delle strutture amovibili possono iniziare quarantacinque giorni prima

dell'apertura dell'impianto e devono terminare entro quarantacinque giorni successivi al giorno di chiusura.

b) Apertura dello stabilimento e della spiaggia libera attrezzata nel periodo dal 1/4 al 31/10.

1. Fermo restando l'osservanza delle regole di cui alla precedente lett. a) per l'esercizio delle attività balneari nel periodo coincidente con la stagione balneare, lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata potranno essere aperti, ai fini dello svolgimento dell'attività elioterapica nei periodi che vanno dal **01/04 al 30/04/2015 ed il 1 ottobre 2015**.

2. Dalla data di apertura alla data di chiusura, scelte autonomamente dal concessionario e comunicate al Comune o all'Autorità Portuale, lo stabilimento balneare o la spiaggia libera attrezzata devono rimanere aperti senza interruzioni giornaliere per la stagione balneare (1/5 - 30/9) garantendo almeno il seguente orario minimo:

- dal 1/5 al 31/5 dalle ore 10,00 alle ore 16,00;
- dal 1/6 al 15/9 dalle ore 9,00 alle ore 19,00;
- dal 16/9 al 30/9 dalle ore 10,00 alle ore 16,00.

*Per i periodi al di fuori della stagione balneare lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata devono rimanere aperti per almeno tre giorni la settimana, con obbligo di apertura **nei giorni festivi e prefestivi, garantendo un orario minimo giornaliero dalle 10,00 alle ore 16,00.***

3. Nel periodo di apertura per attività elioterapica lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata devono essere allestiti, fermo restando il mantenimento delle condizioni di accessibilità e visitabilità previste per gli impianti di balneazione dall'art. 23 della legge 104/92 (Legge quadro per l'assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) con un numero minimo, a discrezione del concessionario, di dotazioni per lo svolgimento di tale attività e per la fruizione della spiaggia: cabine, spogliatoi, ombrelloni, lettini, sdraio, aree giochi per bambini, ecc. In ogni caso nel periodo al di fuori della stagione balneare la consistenza massima di strutture adibite a cabine, spogliatoi e w.c. non può eccedere, le 15 unità per lo stabilimento e le 12 unità per la spiaggia libera attrezzata, comprese la cabina e il w.c. a norma per l'uso di persone disabili.

4. In tutto il periodo di apertura per attività elioterapica, salvo diverse e particolari regolamentazioni a carattere commerciale, possono rimanere aperte tutte le attività secondarie, con esclusione delle attività direttamente collegate con la balneazione o che possono indurre alla balneazione (es. noleggio canoe, imbarcazioni ecc.).

5. Salvo diverse e particolari prescrizioni inserite nei titoli autorizzativi, le operazioni di montaggio e di allestimento delle strutture amovibili non possono iniziare prima del 1/3. Le operazioni di smontaggio possono iniziare in data successiva al 15/09 e devono terminare entro il 15/11.

6. In via eccezionale, nel caso che la domenica di Pasqua sia nel mese di marzo, lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata potranno essere aperti per attività elioterapica dalla settimana antecedente la stessa festività.

7. Durante le operazioni di montaggio e smontaggio dello stabilimento e della spiaggia libera attrezzata, sarà cura del concessionario valutare la compatibilità tra tali operazioni e la presenza degli utenti sull'arenile all'interno della concessione, mettendo in atto tutte le precauzioni necessarie al fine di rendere sicura l'eventuale presenza di utenti.

c) Apertura annuale dello stabilimento

1. Fermo restando l'osservanza delle regole di cui alla precedente lett. a) per l'esercizio delle attività balneari nel periodo dal 01/05 al 30/09, lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata potranno essere aperti per attività elioterapica anche durante il resto dell'anno per un periodo minimo di 10 mesi l'anno.

2. Lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata devono rimanere aperti senza interruzione giornaliera per tutta la stagione balneare (1/5 – 30/9) garantendo almeno il seguente orario minimo:

- dal 1/5 al 31/5 dalle ore 10,00 alle ore 16,00;
- dal 1/6 al 15/9 dalle ore 9,00 alle ore 19,00;
- dal 16/9 al 30/9 dalle ore 10,00 alle ore 16,00.

Per i periodi al di fuori della stagione balneare lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata devono rimanere aperti per almeno per tre giorni la settimana, con obbligo di apertura nei giorni festivi e prefestivi, garantendo un orario minimo giornaliero dalle 10,00 alle ore 16,00.

3. Gli impianti potranno rimanere chiusi, esclusivamente nel periodo al di fuori della stagione balneare, per ferie e lavori di manutenzione e/o ristrutturazione per un massimo di 60 giorni/anno.

4. Nel periodo di apertura per attività elioterapica lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata devono essere allestiti, fermo restando il mantenimento delle condizioni di accessibilità e visitabilità previste per gli impianti di balneazione dall'art. 23 della legge 104/92 (Legge quadro per l'assistenza,

integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), con un numero minimo, a discrezione del concessionario, di dotazioni per lo svolgimento di tale attività e per la fruizione della spiaggia: cabine, spogliatoi, ombrelloni, lettini, sdraio, aree giochi per bambini, ecc. In ogni caso nel periodo al di fuori della stagione balneare la consistenza massima di strutture adibite a cabine, spogliatoi e W.C. non può eccedere le 15 unità, comprese la cabina ed il w.c. a norma per l'uso di persone disabili.

5. Per casi particolari, in deroga al numero massimo di cui sopra, il Comune o l'Autorità portuale, per le aree demaniali di propria competenza, potranno richiedere il mantenimento di un numero superiore alle 15 unità, a condizione che le stesse vengano effettivamente utilizzate per lo svolgimento dell'attività elioterapica.

6. Tale richiesta, debitamente motivata, dovrà essere formalizzata con apposita modifica al vigente Progetto di Utilizzo comunale delle aree demaniali marittime, soggetto a nulla osta da parte della Regione Liguria.

7. In tutto il periodo di apertura per attività elioterapica, salvo diverse e particolari regolamentazioni commerciali, potranno rimanere aperte tutte le attività secondarie, con esclusione delle attività direttamente collegate con la balneazione o che possono indurre alla balneazione (es. noleggio canoe, imbarcazioni, ecc.).

8. Salvo diverse e particolari prescrizioni inserite nei titoli autorizzativi, le operazioni di montaggio, allestimento e di smontaggio delle strutture amovibili per passare dall'allestimento elioterapico all'allestimento balneare dello stabilimento e viceversa potranno essere iniziate dal 1/03 e devono terminare entro il 30/05. Le operazioni di smontaggio potranno essere iniziate in data successiva al 15/09 e devono terminare entro il 15/11;

9. Durante le operazioni di montaggio e smontaggio dello stabilimento, sarà cura del concessionario/gestore valutare la compatibilità tra tali operazioni e la presenza degli utenti sull'arenile all'interno della concessione, mettendo in atto tutte le precauzioni necessarie al fine di rendere sicura l'eventuale presenza di utenti.

Durante il periodo invernale tutti gli stabilimenti che non effettuano il servizio di elioterapia in forma annuale potranno lasciare montate esclusivamente le attrezzature previste dall'art.71 delle norme del Piano del P.U.C. a condizione che le stesse siano regolarmente autorizzate sotto il profilo demaniale, edilizio e paesaggistico.

Art. 6- Gavitelli

Negli specchi acquei antistanti gli arenili, è consentita l'installazione, previa autorizzazione o concessione rilasciata dal Comune, di gavitelli stagionali per l'ormeggio esclusivamente di unità da diporto senza motore, in numero ragionevolmente adeguato al fronte della concessione, a condizione che non venga compromessa la balneabilità.

Art. 7- Specchi d'acqua per acqua-volley

Negli specchi acquei antistanti gli stabilimenti balneari è consentita l'installazione di reti e cime con boe per il gioco della pallavolo in acqua, previo rilascio dell'adeguato titolo autorizzativi da parte del Comune, ed esclusivamente nel caso che tali attività non risultino essere in contrasto con la normale attività di balneazione e con le norme contenute nelle ordinanze del Comune stesso o dell'Autorità Marittima.

Art. 8- Corridoi di lancio

1. I corridoi di lancio potranno essere installati esclusivamente nello specchio acqueo antistante le aree in concessione con le modalità previste dall'Autorità Marittima competente per territorio.

2. Previo parere favorevole rilasciato dal Comune e dalla CP competente, si possono prevedere corridoi suddivisi come segue:
 - a) corridoi chiesti da concessionari ad uso pubblico;
 - b) corridoi chiesti da concessionari ad uso esclusivo.
3. I nuovi corridoi sono posizionati possibilmente in adiacenza ai moli perpendicolari agli arenili.
4. Le attrezzature in mare sono soggette al pagamento del canone demaniale calcolato secondo le modalità delle leggi vigenti solo nella fattispecie di cui alla lettera b).

Art. 9- Fruibilità delle spiagge libere e della battigia

1. Nelle tavole grafiche sono individuati gli accessi liberi alla battigia.

Gli accessi alle spiagge libere e libere attrezzate, qualora queste non abbiano ingressi autonomi, devono essere garantiti anche attraverso gli stabilimenti balneari limitrofi, nel rispetto degli orari di apertura (al fine di salvaguardare gli impianti e le attrezzature esistenti).
2. Obbligo per i titolari di tutte le concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione.
3. I concessionari nel periodo di non balneazione devono lasciare aperti e funzionanti gli accessi alla spiaggia.
4. Deve essere consentito il libero transito lungo la battigia, prevedendo la rimozione o il superamento di eventuali ostacoli.

Art. 10- Ripascimenti stagionali

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 lettera a) della L.R. n.13/1999 e della DGR n.173/06, si intendono per "interventi stagionali di ripascimento volti a ripristinare i profili costieri precedenti agli eventi erosivi" gli interventi di trasferimento di materiale di spiaggia all'interno della stessa unità fisiografica o gli interventi con materiale di diversa provenienza che comunque comportino una movimentazione di inerti non superiore ai 10 mc. per metro lineare/anno.
2. La realizzazione di tali opere è subordinata al rilascio da parte del Responsabile dell'ufficio demanio del prescritto titolo autorizzativo, previa verifica della rispondenza dei relativi progetti ai criteri e alle indicazioni del PTC della Costa, alle linee guida adottate dalla Regione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a) della l.r. 13/1999, D.G.R. n.173 del 27/02/2006 e D.G.R. 1446/2009.

Art. 11- Aumento della profondità dell'arenile per fenomeni naturali

Qualora si verifichi uno stabile aumento di profondità verso mare dell'arenile in concessione, il concessionario deve iniziare apposita istruttoria presso il Comune che provvederà alla regolarizzazione del titolo per l'occupazione e alla rideterminazione del relativo canone concessorio.

Art. 12- Spiagge libere attrezzate

Relativamente alle Spiagge Libere Attrezzate si fa riferimento alle Linee guida e alla L.R. 22/2008.

Art. 13- Cartelli informativi indicanti le spiagge libere e le spiagge libere attrezzate

Vengono installati in luoghi di grande frequentazione cartelli indicanti l'ubicazione delle spiagge libere e libere attrezzate.

